



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 175214 del 8 ottobre 2014

Oggetto: Richiesta parere in ordine alla possibilità di esigere “*diritti di istruttoria*” in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune chiede informazioni circa la possibilità di potere esigere i diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP.

Al riguardo, richiama l'articolo 4, comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il quale prevede che: “*In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso*”.

Ad avviso di codesto Comune, la locuzione “*compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali*” costituirebbe legittimo fondamento della previsione e riscossione di diritti connessi all'attività del SUAP, anche se a ben vedere la dizione letterale “*altri uffici*”, sembrerebbe fare riferimento ad uffici diversi dal SUAP medesimo.

Richiama, inoltre, l'articolo 13 dell'allegato al D.P.R. n. 160, rubricato “*Sistemi di pagamento*”, il quale prevede che gli utenti possano effettuare il pagamento “*... per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP*” tramite un sistema che consente “*... di effettuare i versamenti ai SUAP in modalità telematica relativamente a:*

- *Imposte (imposta di bollo virtuale);*
- *Tasse di concessione governativa (nazionale e/o regionali)*
- *Diritti di segreteria*”.

Evidenzia, che il citato articolo non menziona una specifica possibilità di introito per l'attività posta in essere dal SUAP ma indica solo imposte, tasse e diritti di segreteria.

Considerato, inoltre, che il D.P.R. n. 447 del 1998 è stato abrogato dall'articolo 12, comma 7, del D.P.R. n. 160 del 2010 e che pertanto non è più applicabile l'articolo 10, comma 4, il quale prevedeva che: “*Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la*



*riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale*”, chiede se sia ancora legittima la previsione e riscossione di introiti connessi all’attività istruttoria del SUAP.

Al riguardo, la scrivente Direzione evidenzia quanto segue.

Il regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 ha semplificato la disciplina dello sportello unico al fine di eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e ha previsto l’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell’esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo per garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione.

Esso, infatti, ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., attuativo della Direttiva Servizi.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del comune competente per territorio.

Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Appare chiaro, pertanto, che l’impianto normativo introdotto, finalizzato alla digitalizzazione e alla semplificazione delle procedure connesse all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa, nel suo complesso non può non comportare un minore aggravio per l’ente locale tenuto all’istruttoria.

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ritiene che rientri tra le facoltà di un ente locale individuare eventuali oneri connessi all’attività svolta dal SUAP, fermo restando che l’onere complessivo da sostenere per l’impresa in termini economici non risulti maggiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto nel caso di gestione non informatizzata del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)